

Allegato parte integrante

Allegato A: "Procedure e modalità di certificazione e di utilizzo del marchio di qualità"

“Procedure e modalità di certificazione, di controllo e di utilizzo del marchio di qualità con indicazione di origine”

1. FINALITA’

Il marchio di qualità con indicazione di origine risponde alle finalità espresse in termini generali dalle Linee guida del progetto di marketing territoriale per il Trentino, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 390 di data 1 marzo 2002, e ai relativi indirizzi assunti dalla Giunta provinciale.

La creazione di un marchio di qualità si inserisce all’interno delle politiche di promozione e della certificazione della qualità dei prodotti agroalimentari territoriali con indicazioni di origine nonché all’interno delle più ampie linee del progetto di marketing territoriale.

L’adozione da parte della Provincia Autonoma di Trento del marchio di qualità con indicazione di origine persegue le seguenti finalità:

- a) ottenere e assicurare un elevato livello qualitativo per i prodotti agricoli e alimentari;
- b) portare a conoscenza del consumatore, attraverso azioni informative e pubblicitarie, l’elevato livello qualitativo, i relativi criteri e le caratteristiche qualitative;
- c) promuovere e sostenere il marketing commerciale e la vendita di tali prodotti.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Subordinatamente all’esperimento della procedura prevista dai punti successivi del presente provvedimento, il marchio di qualità con indicazione di origine – di seguito marchio - può essere apposto sui prodotti e sulle categorie di prodotti che rispondono a determinati requisiti qualitativi nonché sui seguenti prodotti:

- i prodotti tradizionali di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile n. 173 individuati secondo il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 8 settembre 1999, n. 350.
- i prodotti a cui è stata riconosciuta la denominazione di origine protetta (DOP) e i prodotti a cui è stata riconosciuta l’indicazione di origine protetta (IGP) secondo il Regolamento (CE) n. 510/2006 del 20 marzo 2006;
- i prodotti contraddistinti dalla specialità tradizionale garantita (STG) secondo il Regolamento (CE) n. 509/2006 del 20 marzo 2006;
- i vini di qualità previsti dal Regolamento (CE) n. 479/2008 del 29 aprile 2008;

- i prodotti di produzione biologica di cui al Regolamento (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007.

In particolare, il marchio può essere apposto sui prodotti soggetti a tutela di origine previa verifica del loro legame con il territorio in base alla procedura prevista dai punti successivi.

Il marchio trasmette il messaggio principale d'indicazione di qualità del prodotto e quello secondario d'indicazione d'origine del medesimo.

Il marchio risponde alle prescrizioni di cui agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2006/C 319/01 /C252/03 approvati dalla Commissione. In particolare, gli elementi d'origine nel marchio di qualità vengono sostituiti a secondo della regione d'origine.

Il marchio non viene utilizzato per i prodotti contrassegnati da una denominazione di origine protetta (DOP) o un'indicazione geografica protetta (IGP) contenente il termine "Trentino".

3. TITOLARITÀ, UTILIZZATORI ED ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO

La società Trentino s.p.a. è titolare e soggetto gestore del marchio nonché delle attività connesse alla sua diffusione e tutela.

Il marchio costituisce, nella sua declinazione settoriale legata alle produzioni agroalimentari, l'unico ed esclusivo segno di identificazione della qualità dei prodotti territoriali specificati al punto 2, in qualsiasi attività di tipo promozionale, comunicazionale e commerciale, da parte dei seguenti soggetti:

- a) la Provincia autonoma di Trento e i relativi enti funzionali, nonché le società a prevalente partecipazione provinciale;
- b) gli enti pubblici della provincia di Trento, compresi quelli territoriali, nonché le società in cui essi abbiano una partecipazione prevalente;
- c) le organizzazioni dei produttori e i singoli produttori che intendono utilizzare il riferimento al marchio di qualità con indicazione di origine come strumento di promozione della propria offerta o attività.

Qualsiasi riproduzione non autorizzata del marchio di qualità, ovvero qualsiasi tentativo di imitazione e contraffazione, sono sanzionati secondo la normativa vigente in materia di marchi registrati.

4. COMMISSIONI TECNICHE E DISCIPLINARE.

L'indicazione delle tipologie/famiglie di prodotti sui quali è possibile apporre il marchio è proposta, previa consultazione con il soggetto gestore del marchio e le strutture provinciali competenti, dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento all'interno delle "Linee di indirizzo per la promozione dei

prodotti del Trentino”, redatte annualmente e sottoposte a successiva approvazione da parte della Provincia. Tale indicazione può essere modificata annualmente qualora se ne ravvisi la necessità.

La Giunta provinciale nomina una commissione tecnica composta da esperti e tecnici di settore in numero non superiore a tre componenti, di cui due su proposta del Dipartimento provinciale competente in materia di agricoltura ed uno su proposta della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento.

A seconda del prodotto o della categoria di prodotto ai quali è riconosciuta la possibilità di utilizzare il marchio e, in ogni caso, ove lo ritenga opportuno, la commissione tecnica può di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, funzionari provinciali, esperti o rappresentanti di enti ed associazioni interessati alle materie trattate.

Alla commissione tecnica spetta:

- a) predisporre, per ciascun prodotto o ciascuna categoria di prodotti autorizzato ad utilizzare il marchio, il disciplinare, comprese le relative modifiche, recante i criteri di qualità e di origine sulla base dei pre-requisiti indicati dal Comitato strategico per la qualità di cui al punto 6 e delle indicazioni pervenute dai produttori e dalle loro organizzazioni richiedenti e lo sottopone all'approvazione della Giunta provinciale;
- b) predisporre i modelli di contratto per la concessione della licenza d'uso del marchio.

La Giunta provinciale approva il disciplinare, sentito il parere del Comitato di cui al punto 6.

Il disciplinare comprende almeno i seguenti elementi:

- a) il nome del prodotto agricolo o alimentare;
- b) la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante indicazione delle materie prime, se del caso, e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche o organolettiche del prodotto agricolo o alimentare;
- c) la delimitazione della zona geografica;
- d) gli elementi che comprovano che il prodotto agricolo o alimentare è originario della zona geografica delimitata;
- e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto agricolo o alimentare.

I prodotti devono rispondere a criteri o a norme nettamente più rigorosi e specifici di quelli istituiti dalla relativa legislazione comunitaria o nazionale.

Il disciplinare tiene conto in modo particolare anche dei criteri di qualità che riguardano i processi di produzione, la coltivazione nonché l'allevamento e il trasporto degli animali adeguati alla specie.

5. CERTIFICAZIONE E CONTROLLO DI QUALITA'

La qualità dei prodotti agricoli e alimentari è garantita attraverso un programma aperto di controllo della qualità.

I controlli sui prodotti sono eseguiti da un organismo indipendente ed accreditato, abilitato dalla Provincia ad eseguire i controlli secondo le vigenti norme europee e sulla base del Piano dei controlli elaborato dall'organismo indipendente e positivamente valutato dal Comitato strategico per la qualità di cui al punto 6.

Il programma di controllo della qualità è aperto a tutti i prodotti realizzati nell'Unione Europea, indipendentemente dalla loro origine, a condizione che essi rispettino le condizioni e i criteri stabiliti.

Sono riconosciuti i risultati di controlli comparabili effettuati in altri Stati membri.

6. COMITATO STRATEGICO PER LA QUALITA'

E' costituito un comitato strategico per la qualità il quale:

- a) predispone i prerequisiti del marchio di qualità con indicazione di origine per i diversi settori interessati;
- b) supervisiona e coordina le principali attività legate alla adesione dei produttori al marchio e a tutte le fasi che riguardano le attività di attuazione delle presenti disposizioni;
- c) orienta le strategie di gestione del marchio e cura il coordinamento con le linee strategiche del marketing territoriale;
- d) esprime, su richiesta, pareri sulle domande di utilizzo del marchio di qualità con indicazione di origine.
- e) esprime pareri alla Giunta provinciale sui disciplinari recanti i criteri qualitativi e di origine validi per le varie categorie di prodotti;
- f) esamina i modelli di contratto per l'uso del marchio.

Il Comitato è composto dall'Assessore provinciale competente in materia di agricoltura o un suo delegato, un rappresentante del Dipartimento provinciale competente in materia di agricoltura, un rappresentante del Dipartimento provinciale competente in materia di promozione, un rappresentante del soggetto gestore del marchio, un rappresentante della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Trento.

7. PROCEDURE PER IL RILASCIO ED IL MANTENIMENTO DELLA LICENZA D'USO DEL MARCHIO

Previa presentazione di idonea domanda, il soggetto gestore può concedere l'utilizzo del marchio ai soggetti indicati dal punto 3, previa sottoscrizione del contratto della licenza d'uso del marchio.

Nel caso di prodotti che beneficiano già delle certificazioni necessarie nonché dei requisiti richiesti è in ogni caso necessario presentare domanda per l'utilizzazione del marchio presso il soggetto gestore. Sulla domanda si esprime il comitato strategico per la qualità.

Il soggetto gestore del marchio definisce il sistema di regole relative alla procedura per la concessione della licenza d'uso del marchio di qualità con indicazione d'origine, alla vigilanza sul suo corretto utilizzo e alle relative penalizzazioni.

In sede di concessione può essere richiesto, per i soli utilizzatori di cui alla lettera c) del punto 3, un idoneo deposito cauzionale.

Prima della concessione della licenza d'uso del marchio, l'organismo indipendente ed accreditato, abilitato dalla Provincia secondo quanto previsto dal punto 5, rilascia ad ogni singolo utilizzatore, previa presentazione di specifica richiesta allo stesso organismo, apposito certificato di conformità comprovante il rispetto delle norme contenute nello specifico disciplinare di produzione. Solo successivamente il soggetto gestore potrà rilasciare la licenza d'uso del marchio.

Successivamente l'organismo previsto dal punto 5 procede alle verifiche annuali sui prodotti secondo i piani tipo di controllo, segnalando le eventuali non conformità al soggetto gestore.

La non osservanza da parte dei licenziatari del marchio di quanto previsto dal punto 4 nonché l'utilizzo del marchio mediante forme di comunicazione che rechino danno all'immagine del Trentino comportano la possibilità per il soggetto gestore di intervenire in qualsiasi momento al fine di ripristinare il corretto uso del marchio.

Il sistema delle penalizzazioni si basa su due livelli secondo la gravità dell'inadempienza:

- i) sospensione della concessione del marchio;
- ii) revoca della concessione del marchio;

Resta ferma, per il soggetto gestore, la facoltà di esperire le azioni in giudizio previste dalle leggi a tutela della proprietà del marchio nonché quella per il risarcimento del danno arrecato all'immagine e alla reputazione del Trentino o degli altri utilizzatori del marchio.